

ATTO ESECUTIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Centro di Servizi Sportivi della Sapienza – SapienzaSport (di seguito denominato "SapienzaSport") con sede in Roma, Via delle Fornaci di Tor di Quinto 64, C.F. 80209930587 P.I. 02133771002, rappresentato dal direttore Prof. Maurizio Barbieri

e

la **FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI (FISPES)**, con sede legale in Roma al Centro Preparazione Paralimpica sito in Via delle Tre Fontane 27, 00144 Roma, Partita IVA 11613811006 e Codice Fiscale 97626110585, PEC FISPES@PEC.IT, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Sandrino Porru, di seguito anche in forma abbreviata FISPES,

Premesso che

- La FISPES è associazione riconosciuta “ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), organo rappresentativo della Comunità Sportiva Paralimpica Nazionale, quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso e dell’I.P.C.”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello Statuto federale;
- La FISPES è interessata a instaurare con “SapienzaSport” un rapporto di collaborazione finalizzato a contribuire allo sviluppo di un’offerta sportiva rivolta alle persone con disabilità;
- SapienzaSport promuove, in autonomia, rapporti di collaborazione e cooperazione con associazioni culturali, enti e istituzioni pubbliche e/o private che possano concorrere allo sviluppo degli ambiti di attività sportive;
- SapienzaSport promuove l’incremento della pratica sportiva per favorire, nel quadro di formazione globale dello studente, la partecipazione del maggior numero di studenti universitari;

- Le Parti suddette hanno più in generale comuni interessi e affinità per lo sviluppo e la diffusione della cultura sportiva, ed intendono addivenire alle necessarie sinergie per il raggiungimento di tale scopo;
- Le Parti, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate ad avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte volte a sensibilizzare e promuovere i temi legati al rapporto tra disabilità e sport attuando specifici piani di formazione, didattica e consulenze di carattere tecnico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO

Oggetto del presente Accordo è l’attivazione di rapporti di collaborazione al fine di consentire l’individuazione di azioni congiunte in materia di formazione, ricerca e sensibilizzazione sulle attività condivise.

Tale rapporto potrà declinarsi in differenti tipologie di collaborazione:

- **Partnership**: collaborazione mirata a promuovere progetti, interventi formativi, attività di ricerca e azioni seminariali;
- **Tirocini**: attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari, per gli studenti di “SapienzaSport”, finalizzati alla sperimentazione e all’applicazione delle conoscenze acquisite durante i percorsi di studio.
- **Collaborazioni per attività di formazione, studi e ricerca**
- **Organizzazione condivisa di manifestazioni di carattere sportivo, promozionale, culturale e scientifico.**

Art 3 – IMPEGNI RECIPROCI

Le Parti si impegnano a sviluppare la suddetta collaborazione anche mettendo a disposizione le proprie strutture e attrezzature secondo modalità che saranno puntualmente definite in uno o più regolamenti attuativi del presente Accordo. Per la realizzazione di specifiche iniziative progettuali le Parti, se necessario e di comune accordo, potranno coinvolgere, qualificati enti pubblici e/o privati.

Art 4 – ATTI ESECUTIVI

Le attività specifiche oggetto della presente convenzione, ove necessario, saranno individuate e disciplinate mediante la stipula di appositi atti esecutivi, sottoscritti congiuntamente dalle Parti. In particolare, con i suindicati atti si definiranno le competenze di ciascuna Parte, tempi e modalità di attuazione delle attività nonché i fondi economici necessari per finanziare le medesime ed ogni altro specifico aspetto che si intenda definire.

Art 5 – VALIDITÀ

La presente convenzione avrà una validità di 3 anni a far data dall'ultima sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti che dovrà intervenire prima della scadenza.

Art 6 - PRIVACY

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento europeo EU 2016/679, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari. Entrambe le Parti agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento europeo UE 2016/679.

Art 7 - UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DEL LOGO AZIENDALE

Le Parti daranno ampia visibilità all'accordo autorizzando, in modo del tutto gratuito e per il periodo di vigenza della presente Convenzione, alla pubblicazione del loro logo per tutte le azioni di comunicazione e marketing. Le eventuali limitazioni all'utilizzo dovranno essere comunicate per iscritto via PEC ai seguenti indirizzi:

per "SapienzaSport" sapienza.sport@cert.uniroma1.it ; per FISPES marketing@fispes.it .

Art 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente convenzione, la stessa potrà essere risolta in qualunque momento, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, mediante un preavviso scritto di almeno 3 mesi. Le Parti potranno, di comune accordo, risolvere la presente convenzione, tale risoluzione dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti. Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli atti esecutivi, i risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le Parti.

Art 9 - FORO COMPETENTE

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le Parti si determina il Foro di Roma.

Luogo, data

Timbro e firma

SapienzaSport

Il Direttore

Timbro e firma

FISPES

Presidente federale

Piano di attuazione del protocollo di collaborazione tra FISPES e SapienzaSport

Premessa

In virtù dell'accordo di collaborazione tra la FISPES, e "SapienzaSport", che prevede un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte volte a sensibilizzare e promuovere i temi legati al rapporto tra disabilità e sport attuando specifici piani di formazione, didattica e consulenze;

Considerato

l'art. 4 del predetto accordo che rimanda, per attività specifiche la stipula di appositi atti esecutivi, sottoscritti congiuntamente dalle Parti;

Ritenuto

necessario, per la FISPES, ampliare l'offerta sportiva rivolta alle persone con disabilità, inserendo nel quadrante nord della Città Metropolitana di Roma Capitale un polo in grado di garantire un'offerta sportiva specifica e qualificata capace di garantire alti standard qualitativi;

Valutata

positivamente, da "SapienzaSport" tale opportunità rivolta ai propri studenti.

Le parti concordano quanto segue:

- SapienzaSport, con l'assistenza della FISPES, costituirà un polo sportivo rivolto ai propri studenti ed ai tesserati FISPES, mettendo a disposizione le proprie strutture sportive;
- La FISPES garantirà, con l'ausilio dei propri tecnici qualificati, il necessario supporto tecnico;
- La FISPES garantirà l'indizione di un corso di formazione per tecnico di I livello di atletica leggera da svolgersi entro e non oltre il 31 luglio 2024;